

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 71/2004****dell'8 giugno 2004****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2002 del 12 luglio 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo XX dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Dopo il titolo «**XX. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI — QUESTIONI GENERALI**» sono inseriti il titolo e il punto seguenti:

«ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **398 R 2679**: Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).»
- 2) I punti 1, 2, 3 e 4 diventano rispettivamente punti 2, 3, 4 e 5.
- 3) Dopo il punto 5 (raccomandazione 2001/893/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
  - «6. **498 X 1212(01)**: Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 10).»

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 31.10.2002, pag. 17.<sup>(2)</sup> GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 337 del 12.12.1998, pag. 10.

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 2679/98 e della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. GILLESPIE

---

(\*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## ALLEGATO

**DICHIARAZIONE DEGLI STATI EFTA**

**relativa alla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci**

*[inserimento del nuovo punto 6 nel capitolo XX (Libera circolazione delle merci — questioni generali) dell'allegato II dell'accordo SEE]*

Gli Stati EFTA si impegnano a fare tutto quanto necessario per assumere gli stessi obblighi degli Stati membri dell'UE nell'attuazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci.

---

**DICHIARAZIONE COMUNE**

**relativa all'integrazione nell'accordo del regolamento (CE) n. 2679/98, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri**

*[inserimento del nuovo punto 1 nel capitolo XX (Libera circolazione delle merci — questioni generali) dell'allegato II dell'accordo SEE]*

Le parti contraenti convengono che le questioni trattate nel regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio sono importanti per il completamento del mercato interno.

Le parti intendono pertanto applicare il regolamento (CE) n. 2679/98 quale integrato nell'accordo SEE.

Resta inteso che la giustizia e gli affari interni come tali non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE.

---